

# COMUNE DI CAMERI

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DECENTRATO A DEFINITIVO

ANNO 2015

Data: 2 NOVEMBRE 2015

Presenti:

Parte pubblica	Delegazione sindacale
Brera Gianfranco	Felice Marchioni RSU
Vecchio Tiziana	Corrado Marchetti
Fornara Marco	Fogli Anika Fogli
FP CISL - ASSC NTE	Simona Flumian
	Francesco Orlandi delegato sindacale CGIL
	Stefano De Grandis delegato sindacale UIL

Con la riunione odierna, che segue l'ipotesi di accordo sottoscritto in data 3 settembre 2015 ed il verbale di preintesa del 30 settembre 2015, le parti intendono sottoscrivere il contratto collettivo decentrato definitivo per l'utilizzo delle risorse derivanti dal trattamento accessorio previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal contratto collettivo vigente relativo all'anno 2015.

### PARTE PRIMA

La circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della funzione pubblica individua le disposizioni in materia di contrattazione integrativa di diretta ed immediata applicazione del decreto Brunetta, così riassumibili:

- relazione tecnica-finanziaria ed illustrativa
- sistema dei controlli
- sanzioni

La circolare precisa che le disposizioni citate trovano applicazione per tutti i contratti integrativi sottoscritti dopo il 15 novembre 2009 indipendentemente dall'anno di riferimento finanziario del fondo di amministrazione regolato.

In base al nuovo art. 40 comma 3-sexies del D. Lgs. n. 165/2001 introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009 è indispensabile che i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 siano corredati dalla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte sulla base di appositi modelli predisposti dal ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica che ha in proposito fornito schemi standard con circolare n. 25 del 19.7.2012 sulla base dei quali è redatto il seguente contratto collettivo definitivo decentrato.

Sugli aspetti finanziari conseguenti alla composizione del fondo per il trattamento accessorio oggetto del presente contratto è stato effettuato il controllo preventivo dell'organo di controllo interno con determina n. 100 del 2.9.2015

E' stato adottato il piano della performance per gli anni 2015-2017, ai sensi dell' art. 10 del D., Lgs. n. 150/2009, con deliberazione della giunta comunale n. 68 del 9.4.2015

E' stato adottato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità con deliberazione della giunta comunale n. 104 del 28.5.2015





Ai sensi dell'art. 14 comma 4 e per le finalità di cui al successivo comma 6, la relazione della performance è stata validata dal Nucleo di valutazione con verbale n. 1/2015 del 17.4.2015

UIL FPL 04/11/2015

  RSU

FP CGIL





Il revisore del conto si è espresso favorevolmente sulla intesa relativa al presente contratto con proprio verbale n. 16 del 21 ottobre 2015.  
Conseguentemente, si precisa quanto segue.

### **Relazione tecnico-finanziaria illustrativa**


Ai fini della composizione del fondo per il trattamento economico accessorio e del suo utilizzo si conviene quanto segue.

Si prende atto delle indicazioni fornite dalla giunta comunale con delibera n. 127 in data 16.7.2015 che espressamente si richiamano ed i cui contenuti essenziali si riportano di seguito:

- vengono confermate, alla data del 1 gennaio 2015, le riduzioni apportate al fondo negli anni 2011-2014 in applicazione dell'art. 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, come evidenziato anche dalla Corte dei Conti per la Puglia con parere n. 53/2015 del 22 gennaio 2015;
- il fondo per il trattamento accessorio, per le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità viene confermato nell'importo dell'esercizio 2014, corrispondente di fatto ad euro 132.710,00;
- la quantificazione del fondo per l'anno 2015 tiene conto che dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 vi è stata invarianza del numero dei dipendenti;
- in applicazione delle più recenti indicazioni fornite dall'ARAN, gli importi del trattamento economico accessorio destinati a finanziare le indennità di turno e per la reperibilità sono allocati nell'ambito delle risorse aventi carattere di eventualità e variabilità;
- stante la diffusa carenza di personale che caratterizza le varie aree di attività, aggravata dalle notevoli difficoltà che la normativa vigente crea ai fini della integrazione degli organici, condizionata alla complessa procedura di ricollocazione del personale degli enti di area vasta soprannumerari, il fondo prevede l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 15 comma 5 del ccnl del 1 aprile 1999, con il proposito di incrementare il miglioramento della performance organizzativa e l'attivazione di nuovi processi, relativi a vari servizi già individuati nel piano della performance, richiedendo al personale un aggravio lavorativo condizionato particolarmente dalla inadeguatezza degli organici delle aree interessate dai progetti obbiettivo,
- per le finalità indicate al punto precedente il fondo per il trattamento economico accessorio potrà prevedere un valore complessivo pari ad euro 30.800,00
- l'incremento delle risorse variabili, in linea con le più recenti indicazioni dell'ARAN, risulta possibile stante il rispetto da parte di questo comune dei vincoli concernenti il patto di stabilità, il rispetto del vincolo di contenimento della spesa per il personale, oltre che il rispetto della propria capacità di spesa;
- il fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2015 è integrato dalle economie accertate a seguito del mancato utilizzo delle risorse previste nella parte stabile del fondo stesso, che vengono di fatto quantificate in euro 12.103,49

Con riferimento all'inquadramento normativo che disciplina il trattamento economico accessorio si rileva quanto segue:

a) l'art. 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che, "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non





può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

b) l'art. 9 comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;

c) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, risultano prorogate fino al 31 dicembre 2015 dall' art. 1 comma 256 della legge n. 190/2014 limitatamente ai primi due periodi, mentre non è stato prorogato l'ultimo periodo dello stesso comma 21, che prevedeva effetti solamente giuridici e non economici per le progressioni di carriera comunque denominate;

d) il vincolo stabilito dall'art. 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, fissato, da ultimo, dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122. al 31 dicembre 2014; non è stato ulteriormente prorogato;


e) le più recenti indicazioni fornite dall'ARAN, già in precedenza richiamate, chiariscono che gli importi del trattamento economico accessorio destinati a finanziare le indennità di turno e per la reperibilità sono allocati nell'ambito delle risorse aventi carattere di eventualità e variabilità

Con circolare n. 20 del 8.5.2015 n. 39875 prot. il dipartimento della Ragione ria Generale dello Stato riassume alcuni aspetti in materia del trattamento economico accessorio, precisando che, per effetto delle più recenti disposizioni normative sopra citate, a partire dal 1 gennaio 2015.

- non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi
- non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontare delle risorse per il trattamento economico accessorio in relazione alla eventuale riduzione del personale in servizio
- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014

Sulla scorta delle considerazioni e delle disposizioni sopra riportate, le parti rilevano che sussiste la possibilità di applicare, ai fini dell'utilizzo del fondo, quanto stabilito dall'art. 15 comma 2 del CCNL del 1.4.1999, il quale prevede che, in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione delle risorse economiche di cui al comma 1 dello stesso articolo, di un importo corrispondente all' 1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997. Per il comune di Cameri tale valore corrisponde di fatto ad euro 18.767,00.

L'inserimento nel fondo di tali voci permette di costituire il fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2015, in linea con le indicazioni della giunta e mantenendo i valori applicati tra le risorse variabili entro i limiti individuati dalla giunta stessa.



Di quanto sopra risulta dalla determina del responsabile del servizio finanziario n. 100 in data 02.09.2015 con la quale è stato costituito il fondo per i trattamento economico accessorio per l'anno 2015 che risulta così sinteticamente quantificato:

Descrizione	Risorse previste
<b>A. Risorse per politiche di sviluppo risorse umane e produttività aventi carattere di certezza, stabilità e continuità</b>	
Rideterminazione incremento stipendiale – dich. Congiunta n. 14 CCNL 2002-2005	109.429,00
Incremento riduzione stabile straordinari – art. 14 c. 1 CCNL1998-2001	12.147,00
Incremento processi decentramento funzioni – art. 15 c. 1 lett. l) CCNL 1.4.1999	6.299,00
Incremento riorganizzazione con aumento dotazione organica (art. 125 c. 5 CCNL 1998- 2001 pate fissa Risparmi ex art. 2 c. 3 DLGS n. 165/2001	7.462,00
Altre risorse con carattere di certezza e stabilità	5.656,00
RIA e assegni ad personam personale cessato – Art. 4 c. CCNL 2000-2001	11.105,00
Decurtazione fondo parte fissa	- 19.388,00
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>132.710,00</b>
<b>B. Risorse per politiche di sviluppo risorse umane e produttività aventi carattere di eventualità e variabilità ( art. 31 comma 3 ccnl 22.1.2004)</b>	
Risorse art. 15 comma 5 ccnl 1.4.1999	17.000,00
Integrazione incentivi 1,2% art. 15 c. 2 ccnl 1.4.1999	18.767,00
Incentivi progettazione	3.500,00
Economie risorse stabili fondo anno precedente	12.103,49
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>51.370,49</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>	<b>184.080,49</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'RSO' and various other marks.



Si prende atto inoltre, con particolare favore, di quanto comunicato dalla parte pubblica, secondo cui la giunta comunale intende procedere alla approvazione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per gli anni 2015 – 2017, redatto ai sensi dell'art. 16 commi 4 e 6 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in legge 15.7.2011 n. 111. Con la suddetta deliberazione si prevede che le economie di spesa effettivamente accertate in sede di rendiconto dell'esercizio 2015 e degli anni 2016 e 2017, potranno essere utilizzate, entro il limite annuo del 50%, quantificato nella sua effettiva disponibilità annualmente dalla giunta comunale, per le finalità previste dall'art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in legge 15.7.2011 n. 111. Le economie di spesa come sopra accertate e nei limiti evidenziati, costituiranno integrazione del fondo per il trattamento accessorio.

### **Sistema dei controlli**

L'art. 40 –bis del D. Lgs. N. 165/2001 modificato dal decreto Brunetta viene interamente sostituito nella rubrica che diviene "Controlli in materia di contrattazione integrativa". Nei contenuti, per gli enti locali, viene confermato nel collegio dei revisori dei conti l'organo preposto al controllo dei suddetti accordi, rilevando in proposito che i contratti integrativi sono in ogni caso tenuti a rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale pluriennale di ciascuna amministrazione. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.

### **Sanzioni**

Le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dall'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009. Detta disposizione prevede che, per i fondi costituiti successivamente alla scadenza prevista dall'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009, come precisato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2014, nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o delle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli art. 1339 e 1419 secondo comma del codice civile. L'articolo prevede inoltre che in caso del superamento dei vincoli finanziari, accertato dalla sezione regionale della Corte dei conti, della funzione pubblica o del Ministero delle finanze, è fatto obbligo di recupero nella sezione negoziale successiva.

## **PARTE SECONDA**

Con riferimento all' effettivo utilizzo del fondo per il trattamento economico accessorio, le parti assumono a riferimento della contrattazione integrativa quanto contenuto nelle linee di indirizzo fornite dalla giunta comunale con la citata deliberazione n. 127 in data 16.7.2015 con la quale si è stabilito quanto segue

- la contrattazione integrativa dovrà essere ricondotta ai principi contenuti nel piano della performance approvato dalla giunta comunale con delibera n. 68 in data 9.4.2015 ove si stabilisce che l'azione amministrativa deve essere svolta sulla base delle seguenti due chiavi principali di lettura:

a) Grado di soddisfazione degli utenti: consiste nel soddisfacimento delle aspettative del cittadino che dovrà beneficiare dei servizi forniti dal comune ed al quale l'amministrazione intende rivolgere la sua attenzione quale destinatario privilegiato dell'attività dell'ente.

b) Organizzazione: mira a collocare nella forza e nello spirito del gruppo, la strategia vincente per l'ottenimento dei risultati da perseguire e che si sviluppa attraverso le azioni di collaborazione, coordinamento, colloquio;





- i progetti obiettivo finanziati con le risorse aventi carattere di variabilità, individuati previo confronto con i titolari di posizione organizzativa del Comune, ed in linea con i più recenti indirizzi forniti dall'ARAN, dovranno prevedere il coinvolgimento di tutto il personale comunale, attribuendo per ciascuna area, uno o più progetti da perseguire, realizzare e mantenere. I progetti obiettivo dovranno essere caratterizzati, nei loro contenuti, dai principi rinvenibili nelle chiavi di lettura del piano della performance appena sopra enunciati. La valutazione conclusiva individuale sul grado di realizzazione dei progetti da parte di ogni singolo dipendente sarà effettuata contestualmente alla valutazione relativa al trattamento economico accessorio complessivo, in base alle schede contenute nel piano della performance. Il rispetto dei termini previsti dal piano della performance per la valutazione del personale sarà oggetto di valutazione dei responsabili di servizio.

- la ripartizione delle somme complessivamente previste per i progetti obiettivo di cui all'art. 15 comma 5 del ccnl del 1.4.1999 dovrà tenere conto dell'entità del progetto da realizzare e dal numero delle persone coinvolte, nonché dalle eventuali ulteriori risorse aggiuntive di cui potrà beneficiare parte del personale coinvolto in distinti percorsi di razionalizzazione della spesa individuati dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.L. 6.7.2011 n. 98 convertito in legge 15.7.2011 n. 111;

- l'utilizzo del fondo dovrà tenere conto del recupero delle maggiori somme di salario accessorio relative al personale ATA trasferito allo Stato nell'anno 2000 ed erroneamente mantenuto nel fondo negli anni addietro, che al 1.1.2015 risulta essere ancora pari ad euro 11.487,00, prevedendo pertanto un ulteriore parziale recupero di una quota non inferiore ad euro 5.500,00, al fine di pervenire al saldo della restituzione entro l'anno 2016;

- in sede di contrattazione potrà essere esaminata la possibilità del riconoscimento di nuove progressioni orizzontali a seguito del venir meno del divieto imposto fino al 31.12.2014 dal comma 21 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010;

- in sede di contrattazione decentrata potrà inoltre essere presa in esame la revisione dei compensi correlati all'esercizio dei compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 17 comma 2 lett. f) e i) del ccnl del 1.4.1999.


- i testi riassuntivi della contrattazione decentrata dovranno in ogni caso favorire la trasparenza e la immediatezza di lettura dei dati relativi all'utilizzo del trattamento economico accessorio

Sulla base degli indirizzi sopra riportati, le parti concordano quanto segue.

### **Art. 1 finanziamento delle progressioni economiche orizzontali ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. b) del CCNL del 1.4.1999**

Ai sensi dell' art. 34 comma 1 del CCNL del 22.1.2004 le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale sono interamente a carico del fondo.

Per l'anno 2015, per le finalità del presente articolo è previsto attualmente un costo di euro 44.800,00. Le parti tuttavia, stante il venir meno, dal 1 gennaio 2015, del divieto di riconoscere le suddette progressioni stipendiali, intendono prendere atto, a tal fine, della consultazione del personale svoltasi in data 28 settembre 2015. Dalla consultazione del personale è emerso l'auspicio che, in sede di contrattazione decentrata, sia data priorità al riconoscimento di progressioni orizzontali a scapito del fondo per la produttività collettiva, al fine di riconoscere l'arricchimento professionale del personale che, da molti anni, non ha beneficiato di progressioni all'interno della stessa categoria di appartenenza, rilevando in proposito che le ultime progressioni orizzontali effettuate presso il Comune di Cameri risalgono addirittura a undici anni addietro e precisamente all'anno 2004, mentre tutti coloro che sono stati assunti presso il Comune dopo l'anno 2004 sono rimasti inquadrati sempre nella posizioni contrattuale iniziale; di fatto, il tempo trascorso, in base ai contratti collettivi di comparto avrebbero potuto garantire non meno di cinque procedure di riconoscimento di progressioni orizzontali, non effettuate tra il 2004 ed il 2009 per valutazioni a





livello di ente e, dal 2010 al 2014, impedita da disposizioni legislative, ora non più confermate. Le parti concordano pertanto, sulla scorta delle motivazioni suindicate, dei contenuti della preintesa ed in base alle indicazioni fornite dalla giunta comunale con deliberazione n. 168 in data 22.10.2015 di pervenire al riconoscimento di nuove progressioni orizzontali, con le modalità ed alle condizioni di seguito riportate:

- potranno partecipare alla valutazione per la progressione orizzontale i dipendenti che hanno ottenuto nell'ultimo triennio una valutazione media non inferiore a punti 60/100 e, per i soli dipendenti inquadrati in cat. D, non inferiore a punti 70/100;
- sarà valutato 1 punto per arricchimento professionale, ogni anno di servizio svolto rispetto all'anno nel quale è stata attribuita l'ultima progressione orizzontale; oppure dall'anno durante il quale è avvenuta l'assunzione se non sono mai state attribuite progressioni orizzontali; oppure dall'anno in cui è stata attribuita una progressione orizzontale ed alla quale non hanno fatto seguito progressioni orizzontali. Ai fini del calcolo non è considerato l'anno iniziale dalla costituzione delle posizioni lavorative suindicate, mente è considerato il corrente anno 2015;
- ai fini del riconoscimento delle progressioni orizzontali si riconoscono i seguenti punteggi in base alle categorie di inquadramento: cat. A e B: punti 10; cat. C: punti 4; cat. D: punti 2
- al personale inquadrato nella posizione iniziale giuridico-economica di ogni categoria sarà riconosciuto il seguente punteggio: cat. A/1: punti 10; cat. B/1 punti 8; cat. B/3: punti 6; cat. C/1: punti 4; cat. D/1: punti 2; cat. D/3: punti 1
- si ritiene di individuare le modalità definitive e le tempistiche per il riconoscimento delle progressioni orizzontali come indicato dalla giunta comunale con la citata deliberazione n. 168 del 22.10.2015 e che si riportano: emerge la necessità che le progressioni orizzontali previste dalla preintesa, oltre che sulla base dei criteri di selezione individuati dalla preintesa stessa, si sviluppino in stretta coerenza con le dinamiche economiche e finanziarie dell'ente, in presenza di un quadro certo di risorse disponibili e utilizzabili, con particolare riferimento alle norme che disciplinano il patto di stabilità; nel riconoscere le istanze e le aspettative del personale, si ritiene nel contempo di prevedere che il riconoscimento delle progressioni orizzontali, nel rispetto dei già citati principi di selettività e valutazione definitivi emergenti dalla preintesa, segua il seguente percorso: il riconoscimento delle progressioni sia ripartito su tre annualità; la prima annualità preveda progressioni orizzontali per un valore economico corrispondente al 45% dei costi complessivi teorici derivanti dalla progressione orizzontale prevista per l'intero personale, nel limite di attribuzione di 20 progressioni; la seconda fase di riconoscimento delle progressioni orizzontali avvenga a decorrere dal mese successivo alla approvazione del bilancio di previsione 2016 e preveda progressioni orizzontali per un valore economico corrispondente ad un ulteriore 45% dei costi complessivi teorici derivanti dalla progressione orizzontale prevista per l'intero personale, nel limite di 19 progressioni; la terza fase di riconoscimento delle progressioni orizzontali avvenga a decorrere dal mese successivo alla approvazione del bilancio 2017 per un valore economico corrispondente al 10% dei costi complessivi teorici derivanti dalla progressione orizzontale prevista per l'intero personale, nel rispetto della sussistenza in capo al personale interessato dalla progressione di una anzianità minima di servizio prevista dal contratto collettivo nazionale vigente.

Con propria determina il responsabile del servizio finanziario e del personale provvederà alla attuazione di quanto conseguente al presente accordo.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names, and one that looks like a stylized logo or mark.



## Art. 2 Finanziamento della indennità di comparto.

Per l'anno 2015 la quota complessiva massima delle risorse stabili destinata alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell' art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.1.2004 è prevista in euro 23.000,00

## Art. 3 Finanziamento delle indennità ex art. 31 del CCNL 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001 per il personale educativo dell' asilo nido.

Ai sensi dell' art. 31 del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001, sono confermate a carico del fondo le indennità previste per il personale educativo dell' asilo nido.

Per l'anno 2015 le indennità previste dall' art. 31 sono previste in euro 4.900,00

Per l'anno 2015 le indennità previste dall' art. 6 sono previste in euro 2.580,00

## Art. 4 Finanziamento dei compensi per l'esercizio dei compiti che comportano particolari responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL del 1.4.1999


Le parti stabiliscono di confermare i compensi riconosciuti per lo svolgimento dei compiti ascrivibili all'esercizio delle attività che comportano particolari responsabilità ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL del 1.4.1999, che si riportano

Descrizione della specifica responsabilità	Compenso annuo individuale
Coordinamento operai	1.200,00
Coordinamento strutture con autonomia operativa biblioteca	1.000,00
Coordinatrice asilo nido	1.200,00
Economo comunale	1.000,00
Istruttore anagrafe e stato civile	1.300,00
Gestione sportello catastale in conformità alla convenzione stipulata con Agenzia per il territorio	500,00

La spesa che ne deriva, ammonta ad euro 6.200,00

Si rileva che, in riferimento al compenso riconosciuto alla figura dell'istruttore di anagrafe e stato civile, tenuto conto di quanto previsto al comma 6 dell'art. 13 del CCDI per il triennio 2013-2015, il relativo importo si intende comprensivo anche dell'importo di euro 300,00 spettante a titolo di compenso per la specifica responsabilità derivante dalle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. i) del CCNL del 1.4.1999

Le parti inoltre riconoscono la opportunità che sia effettuata una ricognizione in merito alla individuazione di specifiche figure alle quali attribuire incarico di responsabile di procedimento, il tutto mirato al miglioramento dei servizi ed all'impianto organizzativo dei singoli uffici. Si ritiene che i responsabili dei servizi della varie aree si confrontino per la effettiva individuazione delle figure dei responsabili di procedimento di cui gli uffici necessitano, rinviando a successivi confronti la definizione di utilizzo della quota del fondo per il trattamento accessorio che assorbirà, a decorrere dall'anno 2016, la disponibilità del fondo stesso.





**Art. 5 Finanziamento dei compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ai sensi dell' art. 17 comma 2 lett. i) del CCNL del 1.4.1999.**

Le parti richiamano quanto previsto dall'art. 13 del CCDI per il triennio 2013-2015 , riguardo alla indennità prevista dall'art. 36 comma 2 del CCNL 22.1.2004, che introduce la lettera i) all'art. 17 comma 2 del CCNL del 1.4.1999, per il riconoscimento di un importo massimo di euro 300,00 per le seguenti attività:

- svolgimento incarichi di ufficiale di stato civile e anagrafe; compiti di responsabilità eventualmente affidati agli addetti all'ufficio per le relazioni con il pubblico; funzione di ufficiale giudiziario attribuita a messi notificatori.

La quota complessiva della parte stabile del fondo per le risorse decentrate destinata ai suddetti compensi è prevista per l'anno 2015 in euro 900,00.

**Art. 6 Finanziamento della indennità di rischio**

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina della'rt. 37 del CCNL del 14.9.2000 e conformemente a quanto previsto dall'art. 9 del CCDI per il triennio 2013-2015, è corrisposta ai dipendenti che offrono prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio e che svolgono mansioni di operario

L'indennità compete anche al personale assunto a tempo determinato; è dimezzata per i dipendenti part-time ed è rapportata alla rispettiva percentuale per i personale a tempo ridotto; compete solo per i periodi di effettiva presenza in servizio e di esposizione al rischio.

I dipendenti aventi diritto alla indennità sono segnalati dal responsabile del servizio interessato e le presenze effettive saranno verificate dall'ufficio personale.

Per l'anno 2015 l'ammontare previsto dell'indennità di rischio è quantificabile in euro 1.500,00.

**Art. 7 Altre indennità**

Relativamente alle indennità di turno, reperibilità e maneggio valori le parti confermano la disciplina contenuta nel CCDI 2013-2015 sottoscritto il 28.5.2014.

Per le finalità suindicate sono previsti i seguenti importi:

- turno e maggiorazione orario festivo: euro 13.167,00
- reperibilità: euro 5.600,00
- maneggio valori: euro 500,00


Le indennità di turno e reperibilità per l'anno 2015 sono finanziate con risorse variabili

Nel fondo è previsto un importo di euro 3.500,00 relativo agli incentivi di progettazione di cui all' art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006.

**Art. 8 Compensi per l'attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento dei servizi esistenti**

Con la deliberazione della Giunta comunale n. 127 in data 16.7.2015 è stato stabilito di alimentare il fondo, per la parte variabile, con maggiori risorse rispetto all'anno 2014.

In corrispondenza con i principi contenuti nelle linee di indirizzo fornite dalla giunta comunale e richiamati in precedenza e sentiti i responsabili d'area, si prevede che le risorse previste stanziare per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo siano destinate al perseguimento dei seguenti obbiettivi.





Oggetto	Risorse previste
Centro estivo asilo nido – “Guardo, tocco, imparo” (personale asilo nido)	€ 2.520,00
Progetto Spazio famiglia (asilo nido)	€ 1.500,00
Eventi, manifestazioni ed emergenze ambientali (personale area lavori pubblici e polizia municipale) supporto ufficio tributi attività di notifica (messo notificatore)	€ 6.580,00
Accatastamenti e avvio sistema archiviazione (personale ufficio tecnico edilizia)	€ 1.200,00
Progetto “Nati per leggere” e “BANT”- prestito interbibliotecario (personale biblioteca)	€ 800,00
Attivazione nuovo servizio riscossione coattiva (personale contabilità e tributi)	€ 1.600,00
Implementazione servizi per i cittadino (personale URP) progetto sportello per i cittadino (personale segreteria)	€ 2.000,00
Avvio adempimenti sistema ANPR e creazione fascicolo regolamento comunale per cremazioni (personale servizi demografici)	€ 800,00
TOTALE	€ 17.000,00

### Art. 9 Compensi per la produttività

Per il riconoscimento del trattamento economico accessorio del personale dipendente riconducibile al presente articolo, è fatto espresso richiamo e rinvio al piano della performance approvato dal Comune con delibera della Giunta Comunale n. in data, con la quale si individuano nel dettaglio gli obiettivi che l'amministrazione comunale intende raggiungere, i valori attesi di risultato e gli indicatori complessivi ai quali attenersi per la valutazione della performance in relazione al raggiungimento dei risultati attesi.

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale del personale non titolare di posizioni organizzative sarà effettuata dai responsabile dei servizi per ogni area di competenza, attraverso l'utilizzo delle apposite schede di valutazioni previste dallo stesso piano della performance.

Come previsto dal piano della performance le valutazioni saranno effettuate entro il mese di febbraio

Non rientrano nella valutazione complessiva gli esiti relativi ai progetti obiettivo per il miglioramento e potenziamento dei servizi non correlati ad aumenti della dotazione organica ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL del 1.4.1999 previsti in sede di contrattazione integrativa decentrata e individuati al precedente art. 8, che saranno valutati autonomamente, entro la stessa



scadenza, ai fini della erogazione dei compensi specificamente stanziati per la loro realizzazione, utilizzando in proposito le stesse schede di valutazione previste per la produttività organizzativa individuale del personale.

#### Art. 10 Recupero somme personale ATA

Le parti richiamano il contratto decentrato per l'anno 2009, con il quale è stato stabilito di procedere al recupero delle maggiori somme di salario accessorio relative al personale ATA trasferito allo Stato nell'anno 2000, erroneamente mantenuto nel fondo, per un importo totale di euro 37.245,00 per le annualità dal 2004 al 2008, con riduzione, decorrere dal 2010, delle risorse del fondo per un importo di euro 5.000,00.

Le parti danno atto che l'importo residuo ancora da recuperare risulta essere di euro 11.487,00.

Per l'anno 2015 si ritiene di procedere al recupero di euro 5.500,00, rimanendo ancora da recuperare nell'anno 2016 la residua somma di euro 5.987,00. Il recupero della somma di euro 5.500,00 è effettuato a valere sulle disponibilità previste tra le voci variabili del fondo.

#### Art. 11 Rendicontazione utilizzo fondo.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalla giunta con la citata delibera n. in data, con la quale si stabilisce che "i testi riassuntivi della contrattazione decentrata dovranno in ogni caso favorire la trasparenza e la immediatezza di lettura dei dati relativi all'utilizzo del trattamento economico accessorio, si chiarisce che il fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2015, sulla base degli accordi come sopra definiti con il presente preaccordo, prevede riassuntivamente il seguente utilizzo di dettaglio.

UTILIZZO FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE	Risorse previste	Utilizzi previsti
<b>RISORSE STABILI</b>		
incrementi retributivi progressione economica orizzontale		44.800,00
indennità di rischio		1.500,00
Indennità maneggio valori		500,00
Art. 17 comma 2 ccnl 1.4.1999 lett. f) e lett. i) introdotto da art. 36 ccnl 22.1.2004: indennità per responsabilità formalmente attribuite per uff. stato civile e anagrafe; ufficiale elettorale; resp. tributi; archivisti informatici; U.R.P.; funzioni di uff. giudiziario attribuite a messi notificatori; resp. Personale protezione civile.		7.100,00
Indennità personale asilo nido art. 31ccnl 14.9.2000		4.900,00
Incremento art. 6 ccnl 5.10.2001		2.580,00
Indennità di comparto (art. 33 c.c.n.l. 16.10.2003 – TAB. D) A: n. 2 x 351,72 = 703,44 B: n. 13 x 426,96 = 5.550,48 C: n. 22 x 497,52 = 10.945,44 C: n. 1 x 82,92 (mesi 2) = 82,92 C: n. 1 x 165,84 (mesi 4) = 165,84	*	23.000,00

cdc

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



C: n. 1 x 20,73 ( metà mensilità) = 20,73		
D: n. 9 x 563,40 = 5.070,60		
D: n. 1 x 140,85 (tre mesi) = 140,85 tot. 22.680,30		
Produttività generale		48.330,00
<b>RISORSE STABILI</b>		<b>132.710,00</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>		
indennità di turno e maggiorazione orario festivo		13.167,00
indennità di reperibilità		5.600,00
utilizzo risorse art. 15 c. 5 ccnl 1.4.1999		17.000,00
Economie/performance collettiva		12.103,49
Incentivi progettazione		3.500,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>51.370,49</b>
<b>TOTALE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2015</b>		<b>184.080,49</b>

Rimborso quota ATA da dedurre: € 5.500,00

Ai fini della attribuzione delle risorse disponibili si concorda che le stesse saranno ripartite tra il personale dipendente sulla base dei risultati conseguiti e delle valutazioni effettuate con le modalità previste dal piano della performance approvato dal Comune di Cameri, nel rispetto dei principi individuati dall'art. 7 comma 5 del d. Lgs. n. 165/2001.

Resta inteso che le eventuali economie di spesa accertate per ogni singolo istituto contemplato dal presente accordo e finanziato nell'ambito del fondo con risorse stabili, sarà automaticamente trasferito al finanziamento della produttività generale a favore di tutti i dipendenti.

Firme:

*Carlo Bore*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*VIL FPL Stefano De Gertis*

*Mario Gioia RV VIL*  
*FP CGIL All. Fran*

*Silvio Felici*  
*Aika Fogli* *Alberto Carob*